

Sentenza del 29/01/2016 n. 224 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

NON DISPONIBILE

Massima:

NON DISPONIBILE

Testo:

FATTO

Con appello depositato in data 20.06.2012 la società contribuente H. s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 251/01/2011, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, dispositiva del parziale accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di lite.

La controversia trae origine dalla notificazione, ad opera del Comune di Longiano, degli avvisi di accertamento prot. n. 1XXXX e prot. n. 1XXXX con i quali l'Amministrazione chiedeva il pagamento della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per gli anni 2009 e 2010 a motivo del servizio idrico integrato gestito dall'H.. Secondo il Comune, sostituito nelle more del giudizio di primo grado dalla società concessionaria del servizio di gestione dei tributi ICA s.r.l., la contribuente avrebbe omesso di presentare la denuncia per l'occupazione del suolo e dei pubblici spazi realizzata attraverso la rete idrica. Per tali ragioni l'Amministrazione ha chiesto il pagamento di:

- € 2.765,45, oltre interessi, a titolo di Tosap non versata per l'anno 2009;
- € 4.148,00 a titolo di sanzione per l'anno 2009;
- € 2.858,88, oltre interessi, a titolo di Tosap non versata per l'anno 2010;
- € 4.288,32, a titolo di sanzione per l'anno 2010.

Avverso tali determinazioni la contribuente, con distinti ricorsi, ha adito la Commissione di primo grado lamentando:

1. il vizio di motivazione degli atti gravati;
2. l'assenza di soggettività passiva ai fini del tributo;
3. l'esenzione dall'imposta per previsto obbligo di devoluzione al Comune della rete idrica al termine della gestione del servizio, ex art. 49, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 507/1993;
4. l'esenzione dall'imposta poiché l'occupazione sarebbe stata realizzata nell'interesse del Comune, Ente pubblico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 507/1993;
5. l'incertezza interpretativa della normativa applicabile e, per gli effetti, la disapplicazione delle sanzioni ex art. 10, legge n. 212/2000;
6. l'omessa applicazione del cumulo giuridico ai fini della determinazione delle sanzioni, in violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 472/1 997.

La società concessionaria della gestione dei servizi tributari ICA s.r.l., costituitasi in giudizio, resisteva alle argomentazioni della contribuente ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento.

Il primo Collegio, riuniti i ricorsi, ne disponeva l'accoglimento limitatamente al sesto motivo, determinando, per l'effetto, la sanzione unica, in applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/97, in complessivi € 6.432,48.

In questa sede la società contribuente ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di nullità degli avvisi impugnati, vinte le spese di lite, per le ragioni esposte di seguito.

L'appellante ribadisce il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento poiché non preceduti da alcuna attività istruttoria e dotati di motivazione puramente formale: sul punto i giudici di prime cure avrebbero errato nel valutare legittima la motivazione degli atti.

Sostiene inoltre la contribuente la non configurabilità, a proprio carico, della soggettività passiva ai fini del tributo in contestazione ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 507/1993 secondo cui gli obblighi tributari sarebbero posti in capo al titolare dell'atto di concessione o autorizzazione. Nel caso specifico, il titolare della concessione della rete idrica sarebbe la società U. R. s.p.a. e non H. s.p.a.; quest'ultima avrebbe utilizzato la rete idrica a mero titolo di locazione (contratto d'affitto del ramo d'azienda del 24.02.2003).

A nulla sarebbe valsa anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.09.2002 nella quale il riferimento

alla prosecuzione dei rapporti in capo ad H. s.p.a. per effetto delle operazioni di scissione e fusione intervenute tra le società proprietarie della rete non sarebbe riferito alla concessione, ma alla prosecuzione della gestione del servizio idrico.

La parte, poi ribadito l'esenzione dall'imposta per previsto obbligo di devoluzione al Comune della rete idrica al termine della gestione del servizio, ex [art. 49, comma 1, lett. e\) d.lgs. n. 507/1993](#), come risultante dalla Convenzione originariamente sottoscritta tra il Comune e la A. s.p.a. "nell'ambito della quale" - si riportano testualmente le parole del ricorso - "è subentrata prima U. R. s.p.a. ed in seguito H.". La parte, sul punto censura il decisum del primo Collegio che avrebbe ritenuto superate le previsioni convenzionali ad opera del combinato disposto dell'[art. 35, comma 7, legge n. 448/2001](#) e dell'[art. 113 d.lgs. n. 267/2000](#). Sarebbe spettato al Comune, pertanto, l'onere di dimostrare l'insussistenza dell'obbligo di devoluzione.

La parte evidenzia che l'esenzione spetterebbe anche soltanto in caso di obbligo di parziale devoluzione degli impianti alla cessazione dell'attività di gestione della rete.

Da ultimo la parte ha ribadito la natura controversa delle previsioni normative in commento chiedendo la disapplicazione delle sanzioni a norma dell'[art. 10, legge n. 212/2000](#) contestando anche la determinazione delle sanzioni operata dai giudici perché unicamente riferita alle annualità 2009 e 2010 a fronte di contestazioni afferenti al periodo 2004-2010.

Con controdeduzioni del 03.08.2012 si è costituita in giudizio l'appellata ICA s.r.l., per la conferma della sentenza impugnata vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Con successive memorie del 30.12.2015 l'appellata ha contestato puntualmente tutti i motivi di gravame opposti dalla contribuente concludendo per la correttezza dell'operato del primo giudice e per la conferma dell'impugnata pronuncia.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene di rigettare l'appello della contribuente per le ragioni qui di seguito esposte.

Va disattesa l'eccezione carenza di motivazione degli atti gravati. La suprema Corte di Cassazione, in una pronuncia che esprime in modo inequivocabile quale deve essere la portata della motivazione degli avvisi di accertamento, ha avuto modo di affermare che l'atto di accertamento deve necessariamente comporsi di un dispositivo (o decisum), rinvenibile nella qualificazione dei fatti imponibili e nella quantificazione della pretesa tributaria, e di "causa petendi" giustificativa, rinvenibile nelle ragioni per cui l'Ufficio attribuisce rilevanza fiscale ad un fatto; il corollario, che da tale rilievo discende, è che "la causale giustificativa concreta dell'atto deve risultare dalla motivazione dell'atto medesimo, poiché il contribuente (che, per il disposto del [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), artt. 18 e 24, è onerato di esporre fin dal ricorso introduttivo tutti i motivi di impugnazione dell'atto impositivo) non può essere tenuto al/a proposizione di impugnativa a contenuto indeterminato o esplorativo." (Cass. Sent. n. 9629/2012) Nel caso in esame, seppure succintamente, gli atti gravati recano sia la quantificazione del tributo sia la ragione per cui il tributo è richiesto espressamente individuata (pag. 1, ultimo cpv. degli atti gravati).

Le predette considerazioni sono avvalorate dalla completezza delle eccezioni difensive esperite dalla contribuente così che deve confermarsi, sul punto, il giudicato di prime cure.

Quanto alle altre eccezioni relative al difetto di soggettività passiva in capo all'appellante o alla diversa ipotesi della devoluzione obbligatoria al Comune, letta la convenzione allegata si rileva la contraddittorietà delle doglianze.

L'art. 14 della Convenzione tra il Comune e la municipalizzata A. s.p.a. effettivamente prevedeva la devoluzione al Comune della rete e degli impianti gestiti al termine della convenzione. La contribuente, tuttavia, ha eccepito di gestire la rete idrica in virtù di contratto d'affitto con la società U. s.p.a.: ne deriva che la convenzione non regola i rapporti tra il Comune ed H. e che nessuna devoluzione è prevista in favore del richiamato Ente locale.

Con riferimento al difetto di soggettività passiva, anche tale eccezione è infondata ed il rilievo è stato correttamente colto dal primo Giudice. Il titolare della concessione per la gestione delle reti idriche integrate è di fatto H. s.p.a. avendone ricevuto l'affidamento da parte di U. s.p.a. con il contratto di affitto d'azienda nel quale è affermato a pag. 2, punto IV che H. " è titolare delle concessioni/affidamenti diretti per lo svolgimento dei servizi pubblici afferenti il ciclo idrico integrato nei comuni di [...] Longiano[...]".

La titolarità della concessione, pertanto, è stata attribuita direttamente alla contribuente da parte dell'U. R. s.p.a. che in qualità di proprietaria degli impianti e delle reti (pag. 2 punto III del contratto) li ha concessi alla contribuente. Nella descritta fattispecie trova perfetta aderenza il disposto dell'[art. 39, d.lgs. n. 507/1993](#) secondo cui - come riportato dalla stessa appellante - "la tassa è dovuta [...] dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione [...]".

Anche in ordine alla quantificazione delle sanzioni, si ritiene di confermare la decisione del primo Collegio poiché, la contribuente ha richiamato contestazioni attinenti ad anni d'imposta non oggetto del presente giudizio (riferimento ai periodi 2004-2008), né ha allegato gli atti relativi alle predette annualità rendendo impossibile, di fatto, la quantificazione della sanzione ai sensi dell'[art. 12, d.lgs. n. 472/1997](#).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il presente grado di giudizio,
in € 1.500,00 onnicomprensive in favore dell'appellata.

P.Q.M.

- rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata;
 - condanna la società appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre imposte ed oneri accessori.
-